

Conferma requisiti da autocertificare

Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa deve attestare il mantenimento del possesso dei requisiti mediante apposita dichiarazione da depositare, nello stesso termine, presso l'ufficio del registro imprese competente (art. 25, comma 15, dl 179/2012). La start-up innovativa è tenuta a presentare la prima autocertificazione relativa al mantenimento dei requisiti l'anno successivo rispetto all'anno di iscrizione. Il Mise, nella circolare n. 3672/2014, ha precisato che tale adempimento può coesistere, nella stessa pratica, con l'adempimento semestrale di aggiornamento delle informazioni iscritte nel registro imprese. Per esempio, una start-up innovativa che abbia esercizio solare con termine al 31 dicembre di ciascun anno e abbia approvato il proprio bilancio il 30 aprile 2015, può depositare l'attestazione di mantenimento dei requisiti entro 30 giorni, e cioè entro il 30 maggio 2015, e può integrare nella stessa l'aggiornamento delle informazioni dando così contestuale

adempimento all'obbligo di informazione semestrale previsto dal comma 14 con scadenza al 30 giugno 2015.

- Conferma dei requisiti. Con parere n. 161868 dell'11 settembre 2015, il Mise ha chiarito che il deposito dell'attestazione di conferma deve essere effettuato comunque entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio, sia che esso venga approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, sia che esso venga approvato (ove ne ricorrano le condizioni) entro 180 giorni dalla chiusura del medesimo esercizio. Deve ritenersi escluso, peraltro, il deposito delle attestazioni di mantenimento dei requisiti start-up, con il semplice progetto di bilancio (ossia il bilancio redatto, ma non regolarmente approvato dall'assemblea) poiché, se è vero che determinati elementi quali il mancato superamento del valore massimo della produzione annua, l'oggetto sociale, la sede, sono elementi oggettivi, al contrario la mancata divisione degli utili è elemento esclusivamente rimesso alla volontà dei soci da esprimersi in sede di assemblea. Ne consegue che prima dell'effettiva approvazione del bilancio

non è, oggettivamente, possibile attestare il possesso dei requisiti necessari a confermare l'iscrizione dell'impresa nella sezione speciale del registro delle imprese per le start-up.

- Perdita dei requisiti. La perdita o il mancato deposito della dichiarazione di mantenimento dei requisiti determina la cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale del registro imprese. Permane tuttavia l'iscrizione alla sezione ordinaria. Come chiarito dal Mise, con parere n. 6064 del 19 gennaio 2015, il ritardato deposito della dichiarazione di mantenimento del possesso dei requisiti non comporta l'automatica cancellazione della start-up innovativa dal registro speciale. In particolare, nel caso in cui la start-up innovativa proceda in ritardo (anche prolungato) a depositare la dichiarazione si ha una sorta di ravvedimento operoso che l'ufficio è tenuto ad accettare. In tale ipotesi, pertanto, la start-up innovativa mantiene l'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese. Nel caso in cui, invece, sia l'ufficio ad accertare il ritardo si è in presenza di un'ipotesi di omissione sanzionata.